

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

Doc. IV-ter
n. 10

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

PAOLO GUZZANTI

procedimento civile n.1081/06 RG pendente presso il Tribunale di Monza

**Trasmessa dal Tribunale di Monza
il 2 aprile 2008**



TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Distaccata di Desio
Tel. 0362/392442 - Fax 0362/300058

Desio, 02.04.2008

Spett.le Senato della Repubblica
Piazza Madama
00186 ROMA

OGGETTO: trasmissione di copia degli atti del procedimento civile R.G. 1081/06 promosso da MONTANARO Mario c/ GUZZANTI Paolo + altri pendente avanti il Giudice Coordinatore dott.ssa Gabriella MARICONDA. (Riferimenti da citare sempre in risposta)

D'ordine del Giudice dott.ssa Mariconda, giusta ordinanza ex art. 3, comma 4 L. 20.06.2003 n. 140 depositata in cancelleria il 31.12.2007, si trasmette per quanto di competenza, copia integrale degli atti del procedimento R.G. 1081/06 tra le parti in oggetto meglio specificate.

Con ossequi.


IL CANCELLIERE G2
Dott.ssa Gabriella Baudino



Assicurata

Si prega restituire copia della presente per ricevuta.

Nr. Rg. 1081/2006



Tribunale di Monza
- Sezione distaccata di Desio -

Il Giudice, dott. ssa Maria Gabriella Mariconda ha pronunciato la seguente

Ordinanza ex art. 3, comma 4

Legge 20 giugno 2003 n. 140

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato

TRA

Mario Montanaro

con gli avv.ti Vittorio Angiolini e Riccardo Maia

E

Sen. Paolo Guzzanti + altri

con gli avv.ti Alessandro munari, Francesco gatti e Claudio Zucchellini

FATTO

L'attore in epigrafe ha convenuto innanzi al Tribunale di Monza Sezione Distaccata di Desio, il sen. Paolo Guzzanti (oltre al prof. Paolo Armaroli, Maurizio Belpietro, Francobaldo Chiocci e Fabrizio De Feo e alla Società Europea di Edizione S.p.A.), lamentando – per quel che interessa nella presente sede – che sul numero de “*Il Giornale*” stampato e diffuso in data 27 ottobre 2003 era stata pubblicato un articolo a

-1-

firma del sen. Paolo Guzzanti titolato “*Il simbolo dell’occidente*” e contenente, a detta del dott. Mantanaro, svariate affermazioni, a suo parere diffamatorie.

Svoltosi il giudizio le parti venivano invitate a precisare le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.

Nei propri scritti difensivi, tuttavia, la difesa del sen. Guzzanti ha invocato l’applicazione congiunta dell’art. 68 Costituzione e dell’art. 3 l. 140/2003.

DIRITTO


Come stabilito dall’art. 5 della l. 140/2003 il Tribunale, allorquando ritenga di non accogliere l’eccezione relativa all’applicabilità dell’art. 68 Cost. e investa della questione la Camera di appartenenza del parlamentare che ha reso la dichiarazione potenzialmente diffamatoria, deve indicare le norme di legge che si assumono violate e deve fornire alla Camera gli elementi su cui si fonda il provvedimento.

Quanto alle norme di legge, l’allegazione da parte dell’attore di una diffamazione comporta la violazione degli artt. 2043 c.c. nonché delle norme specificamente dettate in tema di stampa nella l. 47/48.

Il ritenuto valore diffamatorio delle specifiche affermazioni del sen. Guzzanti, secondo la prospettazione fatta dal dott. Montanaro, verrà peraltro meglio illustrato in seguito.

Passando agli elementi che giustificano il presente provvedimento, va premesso che non consta – né è stato segnalato dalla difesa dei convenuti – che la competente Giunta della Senato si sia pronunciata in ordine alla riconducibilità delle opinioni espresse dal sen. Guzzanti nell’ambito delle prerogative parlamentari ex art. 68 Cost.

Per questi motivi il giudizio era proseguito, in applicazione dell’orientamento della Suprema Corte per cui “*in presenza di un procedimento civile promosso nei confronti*

-2- 

di un parlamentare per conseguire il ristoro dei danni patiti a causa di apprezzamenti - ritenuti diffamatori - espressi dal convenuto, non sussiste una "pregiudizialità parlamentare", che obblighi il giudice a sospendere il processo e a trasmettere gli atti alla Camera competente. Solo la concreta deliberazione della Camera di appartenenza, infatti, è idonea a produrre l'effetto di obbligare il giudice ad adeguarsi alla valutazione dalla stessa compiuta, per cui in assenza di una deliberazione della Camera compete esclusivamente al magistrato dinanzi al quale pende la causa pronunciarsi sull'esistenza o meno della prerogativa (di cui all'art. 68 cost.), avendo riguardo ai connotati del caso di specie" (cfr. Cassazione civile sez. III, 7 giugno 1999, n. 5573).

Come detto, però, la difesa del sen. Guzzanti ha invocato l'applicabilità nella specie dell'art. 3 l. 20 giugno 2003, n. 140.

Non consta al Tribunale che la disposizione in questione sia stata oggetto di precedenti pronunce, a differenza dell'art. 1, già rimesso alla Consulta per un vaglio di legittimità costituzionale ed oggetto della sentenza 20 gennaio 2004 nr. 25.


Appare a questo punto opportuno esaminare l'ampio - e non sempre chiaro - disposto della previsione nei vari commi in cui esso si articola.

Il primo comma (*"L'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare,*

espletata anche fuori del parlamento") presenta già un problema di classificazione. Ed invero potrebbe porsi il problema se la norma in questione non costituisca la interpretazione autentica dell'art. 68 Cost. o se essa valga ad introdurre – per via ordinaria, anziché per legge costituzionale o con una modifica diretta dell'art. 68 Cost. – una ulteriore guarentigia, sostanziale, rispetto a quelle già esistenti.

La questione non sarebbe oziosa, dal momento che essa si ricolleggerebbe direttamente al profilo dell'efficacia della legge nel tempo. Infatti, considerato che la legge in questione è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (cfr. art. 9) e che l'applicazione immediata ai giudizi in corso sembra contemplata solo dagli artt. 1 e 7 (quest'ultimo peraltro con limitazioni), se si dovesse optare per il valore innovativo della previsione, dovrebbe concludersi che essa è inapplicabile ai fatti pregressi cui la guarentigia sia stata estesa. Qualora invece dovesse optarsi per la natura di interpretazione autentica, l'applicazione sarebbe immediata.

Ritiene tuttavia il Tribunale che la questione di classificazione possa essere superata sulla base di un'altra disposizione della stessa norma. Prevede infatti il comma 4 del citato art. 3 che *"se non ritiene di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, proposta da una delle parti, il giudice provvede senza ritardo con ordinanza non impugnabile, trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto. Se l'eccezione è sollevata in un processo civile dinanzi al giudice istruttore, questi pronuncia detta ordinanza nell'udienza o entro cinque giorni"*.



La previsione in esame comporta, a parere di questo Tribunale, l'esclusione dell'applicazione automatica della garanzia a tutte le dichiarazioni (qualche che ne sia il contenuto) del membro del Parlamento, rimettendo per contro all'organo giudicante la facoltà (non di escludere radicalmente, bensì) di sollevare la questione dell'applicabilità dell'art. 68 Cost. alla dichiarazione oggetto di processo civile o penale. In tal caso, come spiega inequivocabilmente la norma, all'organo giurisdizionale non è concessa la "disapplicazione" dell'art. 68 Cost. ma è imposto di investire la questione la camera di appartenenza, sicché effetto concreto della norma è quello di introdurre quella "*pregiudizialità parlamentare*", che - come visto dinanzi - era stata precedentemente esclusa dalla giurisprudenza della Suprema Corte.

Indubbia essendo l'applicabilità della previsione anche al presente giudizio (trattandosi sia di norma processuale per la quale vale il principio *tempus regit actum* sia e soprattutto di una fattispecie avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge in esame), ritiene il Tribunale che nella specie l'eccezione di applicabilità dell'art. 68 Cost. non possa essere accolta.


Come è noto l'art. 68 Cost. stabilisce per i membri del Parlamento una fondamentale garanzia, relativamente alle "*opinioni espresse*" e "*voti dati*" nell'esercizio delle funzioni. Orbene, il contenuto della previsione costituzionale sembra presupporre che la garanzia operi per le opinioni palesate in sede parlamentare o comunque connesse in modo diretto all'attività del parlamentare. Ne consegue che può escludersi che la garanzia si estenda anche alle ipotesi di espressioni proferite al di fuori del Parlamento e prive di collegamento, se non meramente occasionale, all'attività parlamentare. In tal senso si era peraltro espressa la Consulta, affermando che la riconducibilità all'esercizio



delle attribuzioni proprie del parlamentare *“non può consistere in un semplice collegamento di argomento o di contesto fra attività parlamentare e dichiarazione, ritenendosi invece necessaria una identificabilità della dichiarazione stessa quale espressione di attività parlamentare”* (Corte costituzionale 17 maggio 2001, n. 137, ma anche – accennando ma non affrontando il problema dell’ammissibilità delle offese anche nell’attività parlamentare - Corte costituzionale 24 marzo 2000, n. 82).

Nessuna indicazione ermeneutica difforme può ricavarsi neppure dal “nuovo” art. 3 l. 140/2003. Infatti, nel momento in cui la norma parla nella sua parte finale – quella a valenza maggiormente “estensiva” - *“di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del parlamento”* palesa comunque che la garanzia è connessa ad opinioni, critiche valutazioni, anche aspre, ma che comunque abbiano un contenuto concreto, non alle frasi rivolte ad offendere o diffamare soggetti terzi. Una interpretazione difforme, del resto, configgerebbe con la stessa Costituzione, quantomeno negli artt. 3, 24 e 68, in quanto: 1) creerebbe una ingiustificata ed irragionevole disparità di trattamento, fornendo al parlamentare una immunità “a tutto campo” priva di concrete giustificazioni e nettamente disparitaria rispetto all’assoggettamento dei “non parlamentari” alla giurisdizione; 2) precluderebbe alle persone che si ritengano lese il diritto ad ottenere la tutela giurisdizionale, di fatto esponendole a fattispecie di reato senza tutela alcuna; 3) introdurrebbe una garanzia illimitata ed incondizionata del tutto incompatibile con lo stesso art. 68 Cost., che ha voluto invece stabilire una garanzia limitata e ponderata.


Ed allora, un’interpretazione, anche costituzionalmente orientata, delle norme di riferimento, impone di escludere a tutt’oggi dall’ambito di operatività dell’art. 68 Cost.

-6- 

le espressioni proferite al di fuori delle aule parlamentari e prive di concreto collegamento con l'attività di parlamentare.

La stessa Corte Costituzionale in numerose pronunce (si veda da ultima quella 20 luglio 2007 nr. 304) ha avuto modo di precisare *“che l'insindacabilità di cui al 1° comma dell'art. 68 Cost. copre le opinioni espresse extra moenia dai membri delle camere solo quando le stesse costituiscano riproduzione sostanziale, ancorché non letterale, di atti tipici nei quali si estrinsecano le diverse funzioni parlamentari. Deve esistere, pertanto, un nesso funzionale tra queste ultime e le dichiarazioni esterne, mentre non è sufficiente una generica comunanza di argomento o di contesto politico (tra le tante, sentenze n. 10 e n. 11 del 2000, id., 2000, I, 331; n. 164, n. 176 e n. 193 del 2005, id., 2005, I, 2247; n. 249 del 2006, id., 2007, I, 670; n. 258, n. 260, n. 317, n. 335, n. 392 e n. 416 del 2006, n. 53, n. 65, n. 96, n. 97, n. 151 e n. 152 del 2007)”*.

Orbene, passando all'esame dei fatti oggetto di causa, deve evidenziarsi che il sen. Guzzanti, nell'articolo di fondo pubblicato sul *Il Giornale* in data 27 ottobre 2003 (*Il simbolo dell'occidente*) traendo spunto da un fatto di cronaca (e precisamente dall'ordinanza emessa dal giudice Montanaro e con la quale era stata ordinata in via d'urgenza la rimozione del crocifisso dalle aule di una scuola elementare) ha espresso la sua opinione politica in relazione alla libertà religiosa, invitando il Parlamento ad affrontare tale problematica e a non lasciarla nelle mani di terzi, *“meno che mai i magistrati (parentesi: può essere che alcuni di loro siano matti o antropologicamente differenti? Il dubbio viene per forza). Quindi il signor magistrato dell'Aquila faccia il suo mestiere e il Governo e il Parlamento della Repubblica facciano il loro”*.


-7- 

Si tratta, a parere del dott. Montanaro, di espressioni in cui la critica supera il limite della continenza verbale e, nel tratto riportato, parrebbe diretta a svilire e indicare a disprezzo pubblico la persona oggetto della critica medesima.

Esclusa la riconducibilità delle espressioni nel "semplice" diritto di critica, le stesse sembrerebbero esulare anche dalla garanzia di cui all'art. 68 Cost. per le ragioni prima indicate. Non si tratta, infatti, di espressioni pronunciate in Parlamento, bensì "*extra moenia*"; non sarebbero immediatamente ricollegate all'attività parlamentare ed anzi parrebbero ad essa estranee.

Ne consegue che il Tribunale non può accogliere l'eccezione sull'applicabilità dell'art. 68 Cost. e che, in applicazione del disposto di cui al citato art. 3 comma 4 l. 140/2003, deve ordinare la trasmissione gli atti alla camera di appartenenza. Non rileva il fatto che della questione non sia stata ancora investita la competente Giunta. Infatti il meccanismo della legge è innovativo ed ha efficacia cogente, senza consentire di ritenere l'incombente già superato dalla mancata pregressa attivazione della procedura. Ciò anche in considerazione della necessità di attivare il termine per la pronuncia della Camera interessata (previsto all'art. 3 comma 5), termine il cui vano decorso dovrebbe parificarsi ad un assenso alla prosecuzione del giudizio, legittimandone la riassunzione ad opera dei soggetti interessati.

Il Tribunale deve quindi disporre, con la presente ordinanza, la rimessione sul ruolo della controversia pendente tra il dott. Montanaro e tutti i convenuti (in quanto la fattispecie, pur realizzatasi attraverso diversi articoli, deve ritenersi unitaria per come è stata trattata dal soggetto che se ne assume leso e per la stessa richiesta risarcitoria

-8- 

avanzata nei confronti di tutti gli articolisti ritenuti solidalmente responsabili dei danni asseritamente patiti) e la trasmissione degli atti al Senato.

Da detti provvedimenti discende, per legge, la sospensione del giudizio in attesa delle determinazioni del Senato.

P.Q.M.

visto l'art. 3 l. 140/2003;

DISPONE

la rimessione sul ruolo della causa in epigrafe;

DISPONE ALTRESI'

la trasmissione di copia integrale degli atti al Senato, mandando alla Cancelleria per i relativi incumbenti;

SOSPENDE

il presente giudizio.

Si comunichi alle parti.

Desio, 27 dicembre 2007.

IL GIUDICE COORDINATORE
Dr.ssa Gabriella Marticonda
Il Giudice

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
31 DIC. 2007
OGGI,

IL CANCELLIERE

Tribunale di Milano - Sezione Pretorile di Desio
TRIBUNALE DI DESIO

Io sottoscritto lo notifico il soprastante atto all'Avv. *Prof.*

De Girolamo e Kois, domiciliata
presso la Cancelleria di DESIO

mediante consegna di copia a mani del Cancelliere.

Dr. Gabriella Bandino
Desio, (MI)

12 GEN. 2008

TRIBUNALE - DESIO
L'Ufficiale Giudiziario
(*Leccata Nicolo*)

